



# COMUNE DI GAZZANIGA

PROVINCIA DI BERGAMO

## VERBALE della Conferenza di Valutazione

nell'ambito del Procedimento di verifica di esclusione dalla VAS

La Conferenza oggetto del presente verbale è stata convocata mediante avvisi trasmessi in data 26.01.2016 prot. 651, a mezzo PEC con rapporto di verifica trasmissione positivo depositato agli atti d'ufficio.

La Conferenza è stata convocata per le ore 11,00 del 11/03/2016 presso la Sede Municipale, alla quale sono stati invitati a presenziare i seguenti Enti e/o Istituzioni:

ENTI INTERESSATI	PRESENZE	RAPPRESENTANTE
Regione Lombardia	=	
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	=	
Autorità di Bacino del Fiume Po	=	
Provincia di Bergamo	=	
ARPA Lombardia	=	
ASL	=	
Corpo Forestale dello Stato	=	
Comunità Montana Valle Seriana	=	
Comune di Fiorano al Serio	=	
Comune di Cene	=	
Comune di Albino	=	
Comune di Aviatico	=	
Comune di Costa Serina	=	
Comune di Cornalba	=	
Comune di Vertova	=	
Comune di Gazzaniga	X	Bertocchi geom. Camillo Rossi Arch. Marcello

L'anno **duemilasedici** addì **venerdì 11** del mesi di **marzo**:

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale di Gazzaniga con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 23.09.2014 ha avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 7.07.2015 sono state definite le autorità e le modalità per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del comune di Gazzaniga;

VISTO:

- la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 e più specificatamente per il caso di specie quelli della D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836;
- il Rapporto Preliminare redatto in data 3.11.2015 del tecnico incaricato Marcello arch. Rossi;

RICHIAMATO:

- la convocazione di conferenza di valutazione nell'ambito del Procedimento di esclusione della variante 1 dalla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, quale atto costituente il piano di Governo del Territorio, in data 26.01.2016 prot. com. 651;
- l'avviso di deposito e messa a disposizione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS pubblicato sull'albo informatico del comune di Gazzaniga in data 26.01.2016 al n. 64;

VISTI:

- il parere di ARPA Lombardia in data 15.02.2016 pervenuto in data 15.02.2016 al prot. com. 1109 (allegato al verbale di conferenza);
- il parere emesso dalla Provincia di Bergamo, pervenuto a mezzo PEC in data 10.03.2016 al prot. com. 1833, che concorda sulla non necessità di attivazione della VAS per la variante in oggetto;
- il parere di ATS Bergamo, dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, pervenuto a mezzo fax l'11.03.2011 alle ore 9.18, che non vi sono eccezioni in merito all'esclusione della variante 1 al PGT dal procedimento VAS, prescrivendo che: *"la variante 8 risulta a confine con la zone di rispetto cimiteriale ridotta a 50,00 m. secondo il Decreto Prefettizio n. 16.259 del 6.09.1960. Qualunque opera in previsione dovrà restare completamente all'esterno di tale limite."*
- la relazione di controdeduzione ai pareri pervenuti prima della conferenza di valutazione, redatta dall'autorità competente di concerto con l'autorità procedente in data 9.03.2016;

Non essendosi presentato nessuno dei soggetti invitati alla conferenza, la seduta viene tolta senza ulteriori pareri e/o osservazioni, demandando alle autorità competenti e procedenti, la conclusione del procedimento in trattazione.

---

La seduta è chiusa alle ore 11.30

Il Verbalizzante  
**Bertocchi geom. Camillo**



# Città di Albino

Provincia di Bergamo

Area 3 Servizi Territoriali  
Servizio Progettazione Urbanistica  
Prot. Ant. n. 2408

Prot. n. **0026** Tit. Clas. **35**

TRAMITE PEC

Albino, 03 FEB. 2016

**Comune di Gazzaniga**  
Via Marconi, 18  
24025 Gazzaniga (Bg)

**Oggetto: Convocazione conferenza di Valutazione per l'esclusione dalla V.A.S. "Variante 1 al PGT"**

VISTA:

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351
- la d.g.r. n. 6420 del 27/12/2007 e la d.g.r. n. IX/3836 del 25/07/2012

VISTA la convocazione della conferenza di Valutazione per l'esclusione dalla procedura di V.A.S. "Variante 1 al PGT";

CONSIDERATO che il Comune di Albino è ricompreso tra i "Soggetti competenti in materia ambientale" in qualità di "Ente territorialmente interessato" quale "Comune confinate";

VISIONATI gli atti disponibili sul sito web "SIVAS";

DATO ATTO CHE come rilevabile dal Rapporto preliminare *"Nel complesso, pertanto, le variazioni proposte dalla Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT in oggetto attengono a modifiche minori, finalizzate a garantire una gestione più efficiente dello strumento urbanistico comunale e a chiarire univocamente alcuni aspetti puntuali (azioni "A") e a fornire una risposta ad alcune esigenze specifiche di cittadini (azioni "B")"* non incidenti su aree di potenziale interesse da parte dell'Amministrazione del Comune di Albino,

SI COMUNICA

che il Comune di Albino non ha nulla da rilevare né da osservare in merito alla Variante 1 al PGT in oggetto né in relazione alla procedura di esclusione dalla V.A.S. oggetto della conferenza convocata nella giornata di venerdì 11 marzo p.v.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Arch. Mazzioni Roberta)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Bigoni arch. Cinzia tel. 035/759929 e-mail: c.bigoni@albino.it

F:\Urbanistica\VAS comuni limitrofi\Gazzaniga\esclusione vas gazzaniga.docx

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino  
Tel. 035.75.99.61 - 035.75.99.32 Fax 035754718  
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it  
P. iva 00224380162



Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

Settore Prevenzione di Albino

Ufficio Sanità Pubblica

Responsabile Dott. Michele Servillo

Sede di Albino - viale Stazione 26/a - 24021 (BG) - tel. 035.759629 - fax 035.759614

Sede di Clusione - via Somvico 2 - 24023 (BG) - tel. 0346.89044 - fax 0346/89046

posta elettronica certificata (PEC): sp.albino@pec.atl.bergamo.itposta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@atl.bergamo.it

Clusione, 10/03/2016

All'Autorità Competente della VAS  
Comune di GAZZANIGA

protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Conferenza di valutazione (esclusione).  
Contributo/Osservazioni su Rapporto Ambientale e proposta di Documento di Piano (Variante I)

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla Conferenza di valutazione indetta per venerdì 11/03/2016 presso il Comune di Gazzaniga (nota prot. 651 del 29/01/2016);  
Preso atto della documentazione messa a disposizione dal Comune di Gazzaniga, con particolare riferimento al Rapporto Preliminare Ambientale (documento di analisi) ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. per la Variante I;  
Rilevato che la variante I prevede 16 modifiche puntuali che interessano il Piano delle Regole e/o il Piano dei Servizi ma non il vigente Documento di Piano. Le modifiche B6-B7-B9-B10 riducono la volumetria prevista nel PGT; l'area di trasformazione residenziale riguarda l'intervento B8, di consistenza limitata a mq 600, posto in via S. Carlo. Le restanti modifiche definiscono delle mappature (adeguamento del reticolo idrico minore, individuazione delle valli tombinate) o specificano dei particolari tecnici e di classificazione geologica ecc. atti a integrare carenze documentali o a specificare norme controverse nel P.G.T. vigente.  
Visti gli esiti istruttori, questa ATS esprime quanto segue.

**Osservazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica (procedura di esclusione)**

La variante B8 risulta a confine con la zona di rispetto cimiteriale ridotta a 50 m. secondo il Decreto Prefettizio n. 16259 del 06/09/1960.

Qualunque opera in previsione dovrà restare completamente all'esterno di tale limite.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Ufficio di Sanità Pubblica  
Dott. Michele Servillo

COMUNE DI GAZZANIGA (BG)			
Prot. n. 1863			
titolo 10		classe 1 all	
11 MAR. 2016			
sett. I	sett. II	sett. III	
sett. IV	sett. V	sett. VI	comm.
Sindaco	ass. M.	ass. S.	altri

Funzionari referente: Guerinoni Stefano T.d.P. ☎ 035/759709-0346/89053



# PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

## SERVIZIO AMBIENTE

Via G. Sora, 4 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597

Http://www.provincia.bergamo.it - E-mail: segreteria.vas@provincia.bergamo.it

PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Prot. n. \_\_\_\_\_-09-03/DF

*VAS\_parere\_Var\_PdR\_PdS\_Gazzaniga\_02\_16*

Bergamo, \_\_\_\_\_

### TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le

**Comune di Gazzaniga**

Ufficio tecnico

[protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it)

**Oggetto:** Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante 1 al PGT del Comune di Gazzaniga (inerente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi): contributi e osservazioni

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 651 del 29.01.2016 inerente all'oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, si formulano di seguito alcune considerazioni.

La Variante in oggetto, stante quanto indicato nel Rapporto Preliminare (RP), prevede modifiche al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS) del vigente PGT, prevalentemente di carattere puntuale e finalizzate da un lato a garantire una gestione più efficiente dello strumento urbanistico comunale (azioni di tipo "A") e dall'altro a rispondere ad alcune esigenze specifiche di cittadini (azioni di tipo "B").

Nello specifico le azioni in variante sono di seguito riassunte:

- correzione di errore formale delle NTA in adeguamento alle prescrizioni impartite in sede di verifica di compatibilità con il PTCP del vigente PGT (azione A1);
- studio geologico di dettaglio per area interessata da caduta massi in località Roccolo di Oschiolo e zone sottostanti (azione A2);
- revisione dei gradi di intervento negli ambiti di antica formazione (azione A3);
- mappatura dei reticoli idrici minori transitanti nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC), con definizione di specifica normativa di tutela (azione A4);
- modifiche puntuali alle NTA, non meglio specificate (azione A5);
- adeguamento del reticolo idrico minore e nuova mappatura delle vallette poste a monte dell'ospedale di Gazzaniga e della Valle dei Masserini (azione A6);
- modifica del parametro "superficie coperta" per attrezzature agricole in zona S1 (azione B1)<sup>1</sup>;
- intervento di recupero di un fabbricato rurale (azione B2)<sup>2</sup>;
- modifica alla modalità di attuazione di intervento (azione B4)<sup>3</sup>;
- modifica alla classificazione geologica per realizzare strada agrosilvopastorale (azione B5);
- trasformazione di area edificabile con riduzione o eliminazione della possibilità edificatoria (azioni B3, B6, B7 e B9);
- ripristino o individuazione di nuova area edificabile (B8 e B10).

<sup>1</sup> La variante prevede un incremento della superficie coperta che passa dall'attuale valore massimo di 500 mq (limite attualmente previsto dall'art. 41 delle NTA del PdR) a 1.000 mq, limite già previsto per le attività florovivaistiche

<sup>2</sup> Il RP precisa che la variante proposta non sarà molto probabilmente ammissibile sotto il profilo giuridico, in quanto relativa ad un fabbricato realizzato con normativa speciale (LR 93/80) per il quale la destinazione d'uso resta vincolata.

Per quanto attiene l'azione B10, il RP precisa che *la variante richiesta non potrà essere trattata in quanto esterna al perimetro del TUC e quindi non annoverabile nell'oggetto della presente variante che si configura come mera modifica del PdR e del PdS e non del DdP*. Al riguardo, pur non risultando chiare le ragioni che hanno portato ad includere nella verifica di assoggettabilità a VAS anche un'azione che è ritenuta non ammissibile, si ricorda, comunque, la vigenza dei limiti di cui alla LR n. 31/2014 *"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"*, così come ulteriormente esplicitati dai relativi "Indirizzi applicativi" contenuti nella circolare regionale del 24.03.2015.

Anche per quanto attiene alla modifica B1, che comporta un incremento della superficie coperta massima ammissibile in "Ambiti di interesse paesistico" esterni al TUC (nello specifico in zona S1), si invita codesto Comune a verificare il rispetto dei limiti imposti dalla LR 31/2014.

In relazione alla modifica B8, che prevede di rendere edificabile un'area attualmente in classe di fattibilità geologica IV *"fattibilità con gravi limitazioni"*, si evidenzia che, secondo la vigente normativa in materia, deve essere esclusa in dette aree, stante l'alta pericolosità/vulnerabilità, qualsiasi nuova edificazione (ad esclusione delle opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti). Rilevato, inoltre, che il RP, evidenzia unicamente che l'intervento è di limitata estensione (600 mq) e che dal punto di vista dell'impatto paesistico verranno presi opportuni accorgimenti<sup>4</sup>, non fornendo altri elementi di valutazione, si invita codesto Comune a verificare con attenzione la procedibilità di detta previsione.

Premesso che il RP fornisce limitati elementi di valutazione, considerato tuttavia che:

- oggetto della presente verifica sono esclusivamente le modifiche in variante al PGT vigente;
- in via generale le modifiche introdotte non comportano, secondo quanto documentato dal RP, nuovo consumo di suolo, ad esclusione della modifica B1, della B10 (che tuttavia risulta essere esclusa dal presente procedimento di Variante) e della B8, che al momento non pare procedibile;
- sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;

si ritiene non risulti necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale e pertanto si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto, fermo restando le dovute verifiche/approfondimenti in relazione ai limiti imposti dalla LR31/2014 e alla procedibilità dell'azione B8 nel rispetto nella vigente normativa in materia di rischio idrogeologico.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

Responsabile del Procedimento: Arch. Anna Nicotera, ☎ 035/387557- e\_mail: [segreteria.vas@provincia.bergamo.it](mailto:segreteria.vas@provincia.bergamo.it)  
Referente per la pratica: Ing. Daniela Finazzi, ☎ 035/387525- e\_mail: [segreteria.vas@provincia.bergamo.it](mailto:segreteria.vas@provincia.bergamo.it)

<sup>3</sup> Al riguardo il RP segnala genericamente che l'intervento riguarda il "PR4", senza fornire alcun altro elemento che consenta di capire di che tipologia di intervento si tratti e quale sia la relativa norma tecnica oggetto di modifica.

<sup>4</sup> Il RP, nella scheda di valutazione ambientale predisposta per la sola modifica B8, si limita ad individuare misure di mitigazione per l'impatto paesistico quali il rispetto della morfologia dei luoghi, il contenimento dell'altezza del fabbricato e la coerenza con la tipologia costruttiva esistente.

**Oggetto: Parere relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante n. 1 al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gazzaniga.**

Il Comune di Gazzaniga (BG), con delibera di Giunta n. 74 del 23/09/2014, ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n. 1 del PGT inerente il Piano delle Regole e dei Servizi.

Il presente parere viene espresso a seguito della comunicazione (nota prot. n. 651 del 29/01/2016, prot. arpa n. 12891 del 29/01/2016) di avviso di messa a disposizione e pubblicazione del Rapporto Preliminare (R.P.) nel sito SIVAS di Regione Lombardia. Le presenti osservazioni, tese a valutare la sostenibilità ambientale della variante in oggetto, scaturiscono dall'esame del Rapporto Preliminare pubblicato sul sito web SIVAS di Regione Lombardia aggiornato al 27/01/2016, nonché dall'esame del Rapporto Ambientale redatto in occasione della VAS del PGT vigente (RA\_VAS\_PGT) e della Relazione generale e delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole vigente pubblicati nell'archivio documentale dei PGT di Regione Lombardia<sup>1</sup>.

Non essendosi ARPA espressa nell'ambito della VAS del PGT vigente, si vuole cogliere l'occasione del processo in oggetto per riportare, oltre ad osservazioni puntuali, una serie di indicazioni e/o richiami normativi di carattere più generale per evidenziare quegli aspetti ambientali che potrebbero rappresentare ulteriori elementi di riflessione nell'individuazione dei contenuti definitivi da attribuire alla variante al PGT in oggetto al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente. La conoscenza delle caratteristiche (potenzialità) del territorio e l'individuazione delle sue criticità costituiscono, infatti, la base di partenza per la definizione di corrette scelte di Piano (obiettivi ed azioni), i cui effetti significativi sono da individuare, valutare (al fine di considerare le possibili alternative e di definire le necessarie mitigazioni e compensazioni ambientali) e monitorare.

Il Comune di Gazzaniga sorge in sponda idrografica destra del fiume Serio, fa parte della Comunità montana della Valle Seriana. Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 31/07/2012. Il territorio comunale si estende per una superficie di circa 14,35 Km<sup>2</sup> con una popolazione residente pari a 5.109 abitanti al 31/12/2008. Secondo quanto riportato nel sito Comuni Italiani<sup>2</sup> al 31/12/2014 la popolazione residente era di 5.153ab con una densità abitativa di 351,7 ab/Km<sup>2</sup>. Rispetto alla analisi riportata nel RA\_VAS\_PGT, si riscontra una conferma nell'andamento in crescita della popolazione residente (dal 1991 al 2014 si registra un numero di 294 abitanti in più).

Dall'esame del rapporto Preliminare si rileva quanto segue: la variante al PGT introduce alcune modifiche alla parte normativa del Piano delle Regole, alle modalità di attuazione di alcuni interventi ed alla classificazione geologica di alcune aree, il riassetto di alcune aree edificabili in aree agricole o di protezione ambientale e il ripristino di un'area edificabile prevista da PRG.

Di seguito si riportano alcune osservazioni, non esaustive, a supporto dello sforzo programmatico del Comune, che si ritiene debbano essere inserite nel percorso metodologico di elaborazione delle scelte di pianificazione e quali elementi di ricostruzione del quadro ambientale del Comune e non riscontrate nei contenuti degli elaborati predisposti per la variante in oggetto e del Rapporto Ambientale redatto in occasione della VAS del PGT vigente. Le indicazioni/considerazioni e/o i richiami normativi di seguito trattati, rappresentano, quindi, elementi di riflessione per il Comune e

<sup>1</sup> <https://www.multipan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp>

<sup>2</sup> Fonte dei dati sulla popolazione residente il sito: <http://www.comuni-italiani.it>

sono stati evidenziati come ausilio per la definizione dei contenuti generali del Piano di Governo del Territorio e non rivolti in modo specifico alla presente variante. **Si auspica comunque che si possa, già in occasione del presente procedimento, integrare gli elaborati della variante al fine di rendere più efficace, in termini di sostenibilità ambientale, lo sforzo pianificatorio del Comune di Gazzaniga.**

Si osserva, in termini generali, che nel Rapporto Preliminare (R.P.) non sono state analizzate in modo esaustivo sia "... le caratteristiche del Piano ..." che "... le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate ..." con riferimento ai criteri di verifica di significatività di cui all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare **non è stata effettuata né l'analisi della coerenza interna né quella relativa alla coerenza esterna sia verticale che orizzontale del piano.** Sebbene nel Rapporto Preliminare (R.P.) per la descrizione del quadro conoscitivo del contesto territoriale del Comune di Gazzaniga si rimanda ai contenuti del Rapporto Ambientale, redatto in occasione della VAS del PGT approvato, **si rileva d'altronde che non è stata svolta alcuna analisi aggiornata delle criticità ambientali esistenti nel territorio comunale, anche sulla base degli esiti del monitoraggio periodico eseguito sul PGT.**

**E', infatti, opportuno che nell'ambito della VAS o della verifica di assoggettabilità alla VAS si delinei il quadro dello stato dell'ambiente nel territorio comunale anche attraverso gli esiti del monitoraggio periodico eseguito sul PGT.** Si ricorda a tal proposito che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, «*le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*». **Poiché tali informazioni non sono state inserite nella variante in oggetto esse andranno conseguentemente integrate.** Il monitoraggio rappresenta forse l'aspetto più innovativo introdotto dal recepimento della Direttiva 2001/42/CE. **Suoi obiettivi sono la rappresentazione dell'evoluzione dello stato del territorio e dell'attuazione delle azioni di piano, il che consente, di conseguenza, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, il controllo degli effetti indotti, l'eventuale attivazione di misure correttive e il ri-orientamento/aggiornamento del piano.** Il monitoraggio dovrebbe prevedere due momenti complementari così strutturati: un *monitoraggio dello stato dell'ambiente*, per il quale sono da individuarsi indicatori a descrizione delle principali pressioni antropiche o, se possibile, della qualità delle componenti ambientali, e un *monitoraggio dell'attuazione del piano*, per il quale sono da individuarsi indicatori prestazionali direttamente correlati agli obiettivi di piano. In tal modo, infatti, il monitoraggio verrebbe a includere la verifica periodica di stato e modalità di attuazione del PGT, nonché la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale, consentendo, di conseguenza, di sviluppare riflessioni riguardanti gli effetti ambientali che l'attuazione del piano sta inducendo sul territorio. Si ricorda che un sistema di monitoraggio ben strutturato comprende informazioni circa gli elementi misurati (indicatori) e le modalità di comunicazione. Per ciascun indicatore devono essere verificati:

- la coerenza con gli obiettivi e le azioni di piano;
- la presenza di eventuali "traguardi" da raggiungere;
- la definizione precisa di ciò che è misurato;
- la definizione delle unità di misura;
- l'elencazione delle fonti di reperimento dei dati necessari al calcolo degli indicatori;
- l'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni all'ente estensore del piano.

Oltre ad una definizione precisa degli indicatori, il sistema di monitoraggio si avvalora con la previsione di momenti di comunicazione e reporting ambientale periodico dei risultati. Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 18 - D.Lgs 4/2008, il Piano deve individuare «*le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio*».

Si rileva, altresì non condividendo l'approccio metodologico adottato, che per le varianti normative apportate con il presente procedimento non è stata riportata l'indicazione degli articoli normativi cambiati così come non è stato riportato il raffronto fra il testo vigente e il testo di variazione proposto. Si evidenzia inoltre che nel R.P. viene espresso solo un giudizio sintetico sull'incidenza delle modifiche introdotte sulle tematiche ambientali, ma non sono stati descritti né i dati né le informazioni che sono state utilizzate per esprimere la suddetta valutazione. Si coglie l'occasione per ricordare che la stima degli impatti sull'ambiente deve riguardare non solo gli impatti diretti ma anche quelli indiretti e quelli cumulativi. Devono essere considerati anche gli impatti positivi<sup>3</sup> derivanti dall'attuazione delle azioni previste nella variante al PGT nell'ottica di un'analisi completa e sistematica del piano, che consenta di realizzare un bilancio tra impatti positivi e negativi.

**Con riferimento alle modifiche alla normativa del PdR del PGT vigente si ribadisce che non sono state rappresentate nel dettaglio ma solo sinteticamente descritte. Ciò non ha fornito gli elementi per una valutazione puntuale sugli interventi previsti che nell'assetto urbanistico-territoriale proprio del Comune di Gazzaniga si possono tradurre in condizioni specifiche e particolari da valutare singolarmente per gli aspetti di sostenibilità ambientale.** Infatti il presupposto secondo cui *«la sostenibilità delle varianti si fonda sulla valutazione delle azioni da essa espresse rispetto alle criticità/potenzialità individuate dall'analisi dello stato di fatto e della stima degli effetti producibili sul territorio»* appare teorico. **Si precisa che nella fase di localizzazione e di regolamentazione degli interventi si dovrà tenere conto dei seguenti elementi: classi di fattibilità geologica, interferenza con elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) e Comunale, possibilità di collegamento a fognatura ed acquedotto, presenza zone di rispetto di pozzi e/o sorgenti ad uso potabile, delle fasce di rispetto dei reticoli idrografici, zone a traffico intenso, vicinanza ad allevamenti esistenti, prossimità ad elettrodotti, presenza di aree boscate e di aree percorse dal fuoco di cui all'art. 142 del D. Lgs 42/2004, di ambiti sottoposti al Vincolo Idrogeologico, etc.,.**

La presente variante (n. B8) prevede il ripristino di un'area edificabile che in base allo studio geologico connesso al vigente PGT rientra in classe di fattibilità IV. Da quanto riportato sembra che la variante preveda un declassamento di tale area. Si ricorda che, ai sensi del punto 1.3 della PARTE I della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011, secondo quanto indicato negli allegati 2 – PARTE II, 3 e 4, devono essere svolti appositi studi di dettaglio. Il professionista effettua il declassamento con piena ed esplicita assunzione di responsabilità mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della DGR suddetta. Si ricorda altresì che nel caso di alcune tipologie di ripermetrazioni la DGR prevede che la proposta di modifica, corredata della documentazione di approfondimento, sia sottoposta all'esame della competente struttura regionale. **Si chiede al Comune di effettuare le dovute verifiche procedurali secondo i disposti della citata DGR** che ha meglio puntualizzato e ridefinito le *«responsabilità che derivano dall'utilizzo delle aree svincolate dalle perimetrazioni, evidenziando la rilevanza della gestione del rischio residuo e la necessità del mantenimento nel tempo delle condizioni assunte a base della proposta di ripermetrazione ... omississ .... al fine di rendere più consapevoli i Comuni nelle valutazioni su uno sviluppo urbanistico e socio-economico del territorio compatibile con le caratteristiche del territorio stesso»*.

Di seguito si riportano alcune considerazioni e/o adempimenti che potrebbero confluire all'interno della presente variante:

<sup>3</sup> Ad esempio riduzione della potenzialità edificatoria e quindi minore consumo di suolo prevista con le varianti n. B3, B6, B7, B9.

- I. Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale (RER<sup>4</sup>), in base a modifica risalente al 2011 della Legge Regionale n.86/1983 (art. 3-ter comma 4), la RER deve essere definita in numerosi piani compreso il Piano di Governo del Territorio. **Si chiede al Comune, qualora non già provveduto, di individuare in modo preciso gli elementi della RER nella cartografia di Piano.** E' opportuno analizzare anche i rapporti tra le scelte di Piano e la Rete Ecologica Provinciale. Si rileva positivamente l'individuazione di una Rete Ecologica Comunale (REC) nel vigente PGT.

Considerando che il territorio comunale ricade in **elementi di I livello della RER e di un Corridoio Primario ad elevata antropizzazione**, al fine di minimizzare l'impatto sulla rete ecologica si propone al Comune di rendere obbligatori i seguenti criteri d'intervento sia in caso di nuove costruzioni che per il recupero e la manutenzione di quelle esistenti, ciò in aggiunta a quanto previsto agli artt. da 42 a 49 del Piano delle Regole vigente:

1. **prevedere un'elevata dotazione di verde all'interno degli ambiti al fine di renderli il più permeabili possibile nei confronti di flora e fauna;**
2. **per la realizzazione delle opere a verde impiegare specie vegetali** (alberi, arbusti, erbacee) **autoctone ed ecologicamente idonee al sito;** gli elenchi delle specie sono reperibili nelle D.G.R applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nei PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica;
3. **progettare, se necessarie, fasce di mitigazione di ampiezza adeguata costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione ecologica e paesaggistica;**
4. **prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna** (es. recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna).

Si ricorda che i corsi d'acqua del reticolo principale e minore, e in generale tutte le acque superficiali, svolgono un importante ruolo al fine di garantire la funzionalità della rete ecologica, in quanto costituiscono corridoi ecologici primari e secondari o *stepping stones*. Pertanto si suggerisce di preservare, qualora gli interventi previsti ricadano in vicinanza dei corsi d'acqua, la naturalità del sistema idrico superficiale o di prevedere interventi mirati al ripristino, miglioramento o incremento della vegetazione delle sponde, ricordando di utilizzare specie arboree ed arbustive autoctone ed a carattere igrofilo. La vegetazione acquatica rappresenta inoltre un importante sistema filtrante nei confronti di agenti inquinanti e di conseguenza contribuisce alla tutela della qualità delle acque superficiali.

Sulla base di alcune criticità rilevate, nel Rapporto Ambientale redatto per la VAS del vigente PGT, per le aree fortemente urbanizzate del territorio comunale, sia a destinazione residenziale che produttiva, interessate anche da infrastrutture viarie, si ricorda che esse rappresentano delle barriere al naturale flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi animali e vegetali di un determinato territorio, accelerando così i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e, in ultima analisi, la riduzione della biodiversità. Si rammenta che la rete ecologica ha un ruolo essenziale nel governo del territorio in quanto costituisce un aspetto fondamentale che le pianificazioni territoriali di vario livello devono utilizzare per meglio calibrare le loro scelte. Infatti solo un'approfondita conoscenza

<sup>4</sup> RER = *Rete Ecologica Regionale* identificata dal PTR quale **infrastruttura prioritaria di interesse regionale**, ovvero quale strumento essenziale per il raggiungimento dei seguenti due obiettivi strategici del PTR:

- difesa ed incremento della biodiversità, con particolare attenzione per flora e fauna minacciate;
- conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale.

(funzionale, strutturale e dinamica) della flora e della vegetazione del territorio nonché della fauna, permetterà di mitigare gli impatti da un punto di vista ecologico e di giungere a un inserimento delle scelte pianificatorie il più possibile compatibili con l'unità ambientale e di paesaggio di riferimento. Si consiglia di prestare, quindi, particolare attenzione alla **realizzazione di aree verdi adeguate, ciò al fine di creare quella fitta rete di spazi verdi attrezzati**, che auspicabilmente possa essere diffusa in tutto il territorio comunale, **in diretto rapporto con la residenza/attività produttiva e che svolga l'importante funzione di congiunzione tra le aree verdi principali (parchi) ed il verde rurale che interessa le aree non urbanizzate**. Si consiglia inoltre di prestare particolare attenzione alla progettazione, prima, e alla realizzazione, poi, del **verde "stradale" ed a quello dei parcheggi**. Esso **svolge, oltre ad un ruolo di mitigazione delle infrastrutture, di inserimento paesistico e di schermo visivo, quello di filtro ai rumori ed alle polveri prodotte dalle attività a contorno, nonché di connessione ecologica**. Per consentire queste funzioni risulta, però, fondamentale una corretta progettazione che contempli un accurato dimensionamento degli spazi ed una accurata scelta delle specie da porre a dimora. Un utile riferimento operativo è fornito dal Manuale pubblicato dalla Provincia di Bergamo su *"La gestione del verde urbano e rurale. Manuale di buone pratiche e suggerimenti"* scaricabile dal sito della Provincia<sup>5</sup>.

- II. Si ritiene auspicabile che il Comune effettui il censimento e la verifica delle modalità di smaltimento degli scarichi civili delle residenze isolate non collegate alla pubblica fognatura, ciò al fine di ottemperare quanto previsto all'art. 8, comma 4<sup>6</sup> del Regolamento Regionale del 24/03/2006 n. 3..
- III. Si rammenta di ottemperare a quanto stabilito dal RR n. 2/2006 (art.6) circa le **disposizioni per il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica** per i progetti di nuova edificazione (istallare: contatori per ogni unità abitativa, dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche).
- IV. Si rammenta, infine, quanto previsto nell'appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque (D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006) che sottolinea l'importanza di **ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie**, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento nel suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali. La corretta gestione delle acque meteoriche di dilavamento è fondamentale sia per la limitazione dei fenomeni di esondazione, sia per la riduzione degli impatti inquinanti sui corpi idrici ricettori. Tale problematica deve, quindi, essere attentamente considerata nella pianificazione urbanistica e nella progettazione dei sistemi fognari e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
- V. In via generale si richiama il rispetto di quanto stabilito al § 3.2.3 del Regolamento di Igiene Tipo della Lombardia (R.I.T.) circa la percentuale di **superficie scoperta e drenante** da preservare nella realizzazione sia di complessi residenziali e misti (non inferiore al 30%) sia produttivi o commerciali (non inferiore al 15%). La necessità di garantire per ciascun intervento una percentuale di **superficie scoperta e drenante** nasce dall'esigenza di mantenere l'equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l'impatto sull'ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere. Si sottolinea l'importanza, per la tutela del suolo e del

<sup>5</sup> <http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=167436>

<sup>6</sup> RR del 24/03/2006 n. 3 art. 8, comma 4: *"Gli scarichi degli insediamenti isolati di carico organico uguale o superiore a 50 A.E. sono soggetti in rapporto al loro essere nuovi o in atto, alla natura del recapito e al carico organico espresso in abitanti equivalenti alle pertinenti disposizioni definite al titolo III, del medesimo regolamento, per gli scarichi delle reti fognarie relative ad agglomerati di uguale popolazione equivalente"*

sottosuolo e, conseguentemente, della falda acquifera, di quanto disposto dalla art.3.2.3 del R.I.T. sul divieto di adibire le aree filtranti “a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito”. Si consiglia, pertanto, di prescrivere per le aree a parcheggio e più in generale per le aree di sosta e transito dei veicoli a motore l'utilizzo di pavimentazioni il più possibile impermeabili al fine di evitare inquinamento del sottosuolo da particelle pesanti o oleose.

- VI. Si propone di procedere ad una quantificazione di massima delle nuove superfici impermeabilizzate attese (dall'attuazione delle previsioni del Documento di Piano e del Piano delle Regole) e ad un'analisi sui possibili effetti della realizzazione di nuove superfici impermeabili in termini di maggiore apporto di acque meteoriche di dilavamento nei vari recapiti attuali e futuri (suolo, fognatura, corpi idrici), considerando le eventuali aree del territorio dove già allo stato attuale vi sia una situazione di rischio legata allo smaltimento delle acque meteoriche. Si propone al Comune di valutare, anche per la variante in oggetto, l'introduzione di norme prescrittive e/o d'incentivazione per realizzare i nuovi interventi edificatori secondo i principi dell'invarianza idraulica e idrologica.**

L'applicazione del principio dell'**invarianza idraulica** consiste nel fare in modo che le portate di piena generate dal drenaggio di un'area antropizzata si mantengano su valori non superiori a quelli precedenti la trasformazione dell'uso del suolo. A tale proposito si ricorda che Regione Lombardia ha predisposto una proposta di Legge per la difesa del suolo e per la gestione dei corsi d'acqua contenuta nella D.G.R. n. IX/4052 del 19/09/2012 nella quale si introduce l'applicazione del principio di invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile. Negli ultimi decenni, l'incremento delle portate meteoriche scaricate nei corsi d'acqua dalle aree fortemente urbanizzate, a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, ha portato ad esaltare i fenomeni di piena di fiumi e torrenti che, in caso di inadeguatezza delle capacità di deflusso, provocano esondazioni diffuse e danni ingenti anche con precipitazioni di non rilevante intensità. Per ridurre le criticità, e comunque non peggiorare la situazione attuale, è quindi necessario adottare una nuova politica di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano, tale da garantire che le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non siano maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione (principio di invarianza idraulica).

In merito alle scelte pianificatorie/regolamentari adottabili per migliorare la qualità degli interventi in termini di invarianza idraulica si suggerisce di analizzare la pubblicazione “*Gestione sostenibile delle acque urbane - Manuale di drenaggio urbano*” elaborata nell'ambito dei Contratti di Fiume gestiti da ERSAF per conto di Regione Lombardia scaricabile all'indirizzo <http://www.contrattidifiume.it/2163.News.html>.

- VII. Recentemente Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 31 del 05/10/2015<sup>7</sup>, abrogando la L.R. 17/2000 e s.m.i., al fine di promuovere l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dell'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.**

Ai sensi dell'art.6 della LR n. 31/2015 i Comuni approvano il DAIE – (Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna), redatto secondo i contenuti dell'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, comma 2. Ai sensi della predetta legge il DAIE è approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del su citato regolamento ed entro

<sup>7</sup> L.R. n. 31 del 5 ottobre 2015 – Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso – BURL n. 41, suppl. del 09/10/2015.

cinque anni per i soli comuni dotati del Piano Comunale d'Illuminazione previsto dalla L.R. n. 17/2000. Non si è a conoscenza se il Comune di Gazzaniga si era dotato di questo importante strumento propedeutico per giungere ad avere un'illuminazione pubblica, stradale, di monumenti e privata tale da garantire una riduzione dei consumi energetici (e della spesa economica) ed evitare la dispersione di luce verso l'alto.

- VIII. Si ritiene di sostanziale importanza indirizzare la progettualità verso una maggiore sostenibilità ambientale in termini di risparmio energetico; al fine di attuare tale indicazione, si ritiene importante l'ottemperanza alle norme vigenti di riferimento in materia di efficienza e risparmio energetico, che indirizzano sempre più, ai vari livelli, ad un'edilizia a basso impatto ambientale e ad un'alta efficienza energetica.
- IX. Sulla base di quanto di seguito precisato si chiede di inserire o approfondire le norme specifiche previste all'art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA del Piano delle Regole vigente:

#### **Fascia di Rispetto cimiteriale**

Si ricorda che la fascia di rispetto cimiteriale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del R.R. 6/2004, ha un'ampiezza di almeno 200 metri e che al suo interno valgono i vincoli di inedificabilità definiti dalla normativa vigente (D.P.R. 285/1990). Lo stesso articolo prevede al comma 3 la riduzione della zona di rispetto fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole di ASL e ARPA. Si ricorda, altresì, che la riduzione della fascia è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale<sup>8</sup> o di sua revisione. Internamente alla fascia dei 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi con la relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

#### **Fascia di rispetto del reticolo Idrico Minore**

Si ricorda che la D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 individua l'elenco dei corsi d'acqua che appartengono al reticolo idrico principale (allegato A) e fornisce ai Comuni, in attuazione della legge regionale n.1/2000, i criteri e indirizzi per la ricognizione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (allegato D).<sup>9</sup>

#### **Fascia di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile**

Si ricorda che le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che le suddivide in **zone di tutela assoluta**, immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni, con raggio minimo pari a 10 metri, adeguatamente protette e adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio, e **zone di rispetto**, circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; in assenza di definizione da parte delle regioni deve avere estensione di 200 metri di raggio. Il comma 4 dell'art. 94 riporta le attività e i centri di pericolo che non

<sup>8</sup> Redatto ai sensi dell'art. 6 del RR n. 6 del 9 novembre 2004.

<sup>9</sup> Si rammenta che la L.R. n.1/2000 prevede che la Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e l'introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114). Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati a un'attività di ricognizione, volta a elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore. I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati D – "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" e E – "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della presente delibera.

possono essere insediati nelle zone di rispetto<sup>10</sup>, mentre il comma 5 prevede che per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, siano adottate le misure per il loro allontanamento o, in ogni caso, sia garantita la loro messa in sicurezza.

Si rammenta inoltre che la D.G.R. n. 12693 del 10 aprile 2003 disciplina all'interno delle zone di rispetto delle suddette captazioni la realizzazione di fognature, le opere di edilizia residenziale con le relative opere di urbanizzazione, le infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizio in genere e le pratiche agricole. **Si chiede di inserire un apposita norma delle NTA secondo quanto stabilito dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla su citata D.G.R.**

### Elettrodotti

La normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, ovvero il DPCM 8 Luglio 2003<sup>11</sup>, all'art. 4 fissa l'obiettivo di qualità di  $3 \mu T$  per il valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.

Mentre, per situazioni già in essere, valgono i disposti dell'articolo 3 per cui è previsto un limite di attenzione pari a  $10 \mu T$  sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore.

Per quanto riguarda le distanze l'art. 6 comma 1 "*Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*" prevede che per la determinazione delle stesse si debba fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 e alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. A completamento dei disposti normativi il 5 luglio 2008 sulla G.U. n. 156 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*". Nell'allegato tecnico del Decreto 29 maggio 2008 nel paragrafo 5.1.2 è indicato, secondo le prescrizioni del DPCM 8 Luglio 2003, il proprietario/gestore quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, mentre nel paragrafo 5.1.3 e fig. 1 e 2 è indicata la metodica per calcolare l'ampiezza delle fasce che tiene conto non solo della proiezione al suolo o Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ma anche dall'ingombro dell'isosuperficie a  $3 \mu T$ . Si rammenta che la definizione delle fasce di rispetto va attuata, ad eccezione delle situazioni previste al punto 3.2 del Decreto 29 maggio 2008, anche per la maggior parte delle linee di media tensione.

<sup>10</sup> Attività e centri di pericolo **vietati** nelle zone di rispetto:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

<sup>11</sup> "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici magnetici alle frequenze di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti" - G.U. n. 2000 del 29/08/03.

### **Fasce di rispetto stradale**

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale si ricorda che sono definite negli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" mentre la loro ampiezza è specificata negli artt. 26-28 del DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". All'interno delle fasce di rispetto è **vietato**:

1. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
2. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, **edificazioni di qualsiasi tipo e materiale**;
3. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Si ricorda inoltre che il D.P.R. n. 142/2004 ha definito all'art. 3 comma 1 l'ampiezza delle **fasce territoriali di pertinenza acustica di ogni tipo di infrastruttura stradale** e i relativi limiti acustici di immissione. La L. n. 447/1995 impone (art. 8 comma 3) l'obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e di nuovi insediamenti residenziali prossimi a tutti i tipi di strade. Inoltre l'art. 8 comma 1 del DPR 142/2004 evidenzia che per le aree non edificate ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti acustici sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire; tali interventi possono costituire una significativa limitazione, sia dal punto di vista tecnico che economico.

### **Conclusioni**

In termini generali, non si condivide l'approccio metodologico adoperato per descrivere e valutare i possibili impatti determinati dalla variante al PGT, in ottemperanza a quanto disposto **all'art.12 della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 che parla di predisposizione di "...un rapporto preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente**. Si auspica che le indicazioni di carattere generale e gli elementi di riflessione forniti divengano parte integrante della presente variante del PGT.

Bergamo, 15 febbraio 2016

Tecnico istruttore: Dott.ssa Lucia D'Agostino tel. 035/4221804 - mail: [l.dagostino@arpalombardia.it](mailto:l.dagostino@arpalombardia.it)



# COMUNE DI GAZZANIGA

PROVINCIA DI BERGAMO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

## CONTRODEDUZIONE AI PARERI PERVENUTI

PRIMA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE

per l'esclusione dalla VAS della

VARIANTE 1 AL PGT

**L' AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

L'anno duemilasedici addì mercoledì 9 del mesi di marzo,

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale di Gazzaniga con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 23.09.2014 ha avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 7.07.2015 sono state definite le autorità e le modalità per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del comune di Gazzaniga;

VISTA la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 e più specificatamente per il caso di specie quelli della D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836;

VISTO il Rapporto Preliminare redatto in data 3.11.2015 del tecnico incaricato Marcello arch. Rossi;

RICHIAMATO:

- la convocazione di conferenza di valutazione nell'ambito del Procedimento di esclusione della variante 1 dalla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, quale atto costituente il piano di Governo del Territorio, in data 26.01.2016 prot. com. 651;
- l'avviso di deposito e messa a disposizione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS pubblicato sull'albo informatico del comune di Gazzaniga in data 26.01.2016 al n. 64;

VISTI il parere di ARPA Lombardia in data 15.02.2016 pervenuto in data 15.02.2016 al prot. com. 1109 (allegato al verbale di conferenza);

## CONTRODEDUCONO

Il parere di ARPA Lombardia come segue:

- 1) ARPA Lombardia non ha espresso pareri in merito al PGT di Gazzaniga adottato con DCC n. 4/2012 e approvato con DCC n. 30/2012 e non ha partecipato alle conferenze VAS connesse, situazione che a termini di legge costituisce assenso al procedimento positivamente concluso;
- 2) ARPA Lombardia, nel parere espresso in data 15.02.2016 relativamente al procedimento di esclusione in epigrafe, premette che: *“non essendosi ARPA espressa nell’ambito della VAS del PGT vigente, si vuole cogliere l’occasione del processo in oggetto per riportare, oltre ad osservazioni puntuali, una serie di indicazioni e/o richiami normativi di carattere più generale per evidenziare quegli aspetti ambientali che potrebbero rappresentare ulteriori elementi di riflessione nell’individuazione dei contenuti definitivi da attribuire alla variante al PGT in oggetto al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente. La conoscenza delle caratteristiche (potenzialità) del territorio e l’individuazione delle sue criticità costituiscono, infatti, la base di partenza per la definizione di corrette scelte di Piano (obiettivi ed azioni), i cui effetti significativi sono da individuare, valutare (al fine di considerare le possibili alternative e di definire le necessarie mitigazioni e compensazioni ambientali) e monitorare.”*
- 3) Pur comprendendo lo spirito con il quale ARPA ha predisposto il parere in esame, ben chiaro dalla premessa in precedenza riportata, non si può condividere l’approccio metodologico utilizzato per l’istruttoria di un procedimento che ha finalità e soprattutto una ricaduta ben lontana dal complesso studio del PGT di Gazzaniga approvato tre anni fa. Al riguardo si propongono quindi le seguenti riflessioni di merito:
  - l’oggetto di valutazione della variante 1 al PGT di Gazzaniga non attiene a processi di strategia e/o governo e/o programmazione e/o pianificazione generale, ne tanto meno ad aspetti specifici delle stesse non intervenendo sul documento di Piano.
  - oggetto di variante sono per buona parte aspetti di natura pubblica, a contenuto meramente esplicativo o di chiarimento, senza possibilità di riflesso alcuno sul sistema città (punti A1, A2, A3, A4, A5 e A6) e finalizzati esclusivamente a migliorare l’approccio dell’amministrazione comunale, degli operatori e dei cittadini al territorio, in quanto strumenti di maggiore chiarezza;
  - il tema di revisione dei gradi di intervento (A3) è di fatto già ammesso dalle NTA, ma con il solo fine di ulteriormente snellire i processi abilitativi a favore di cittadini, l’impegno dell’amministrazione è quello di un approfondimento di sistema dell’operazione che per contro sarebbe effettuata in modo puntuale da parte della stessa commissione preposta;
  - in materia di NTA (A5) non è prevista alcuna modifica ai parametri edificatori o a qualsiasi parametro che possa peggiorare le situazioni previste nel vigente PGT, ma esclusivamente dei chiarimenti utili ad un migliore utilizzo delle norme;
  - le ulteriori 10 modifiche previste attengono richieste da parte di cittadini, di cui: 4 (B3, B6, B7, B9) che prevedono trasformazione di area edificabile ad area agricola, quindi non in grado di incidere negativamente sull’ambiente; 1 (B1) sulla possibilità di aumentare la superficie coperta per le infrastrutture agricole, situazione che se accolta potrebbe interessare non più di cinque aziende per una quantità già ammessa per particolari fattispecie (florovivaistiche), certamente non in grado di incidere negativamente sull’ambiente, anche in considerazione del fatto che la pratica specifica sarebbe poi soggetta ad altre valutazioni di merito sotto il profilo ambientale; 1 (B10) inerente ambienti esterni al TC, non ammissibile; 1 (B2) inerente disposizione in contrasto con la disciplina regionale non ammissibile; 1 (B4) inerente la diversa

modalità di intervento sul patrimonio esistente, che nulla ha a che vedere con il sistema ambientale; 1 (B5) che prevede un approfondimento geologico per consentire la realizzazione di strada agrosilvopastorale, già peraltro realizzabile sul 90% del suo percorso e intervento per sua natura auspicabile nei processi di manutenzione delle aree esterne al centro abitato, di zone tagliafuoco; 1 (B8) che prevede il ripristino di un'area edificabile all'interno del TUC, inerente un'area di 600 mq. (il PGT vigente ha ridotto di circa 10.000 mq. le aree edificabili del PRG e la variante in corso ne prevede in riduzione ulteriori mq. 2000 circa). Tale area non è peraltro detto che sia ripristinata in quanto solo dopo l'eventuale positiva valutazione geologica potrà effettuarsi la scelta.

- 4) ben comprendiamo e condividiamo quanto espresso da ARPA qualora il tutto fosse riferito ad un nuovo PGT o a una sua variante generale, ancorché determinata dal decorso della durata quinquennale del documento di piano, ma è evidente che le modifiche al piano delle regole proposte nel presente procedimento, non hanno evidenza nel complesso e doveroso procedimento previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come metodicamente e precisamente indicato nel rapporto preliminare depositato e pubblicato.
- 5) Per quanto attiene il monitoraggio, va precisato che nessuna delle previsioni di PGT, a parte quella della realizzazione della nuova piazza Sant'Ippolito, è stata attuata, a causa della forte congiuntura economica che sta interessando il nostro tempo, una congiuntura peraltro riflessa sulle risorse umane ed economiche che le amministrazioni pubbliche hanno a disposizione. Di fronte ad una così lampante immobilizzazione delle trasformazioni urbanistiche del PGT ed in generale del governo del territorio, l'amministrazione comunale ha inteso rivolgere le poche risorse disponibili per far fronte ai bisogni primari della propria cittadinanza, in luogo del monitoraggio urbanistico/ambientale (doveroso) che ad ogni modo sarà certamente svolto in occasione della revisione quinquennale del documento di piano.

E' parere quindi delle sottoscritte autorità che quanto manifestato da ARPA, per la maggior parte del suo contenuto, esorbiti dal procedimento in trattazione, in quanto frutto della mancata partecipazione dell'Agenzia al procedimento di approvazione del PGT nell'anno 2012. La variante 1 è in generale una variante in decremento rispetto allo strumento vigente in materia di impatto e finalizzata a migliorare l'approccio al sistema città ed al suo sistema ambientale, grazie a modifiche concepite per garantire chiarezza e immediatezza di lettura del territorio.

Secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità del procedimento ed in ragione di quanto specificatamente espresso in ordine ai punti di variante, si ritiene pertanto che il parere ARPA non costituisca motivo ostativo rispetto alla decisione di non assoggettare a VAS la variante 1 al PGT di Gazzaniga. Rispetto alle indicazioni specifiche fornite le sottoscritte Autorità con il presente atto trasferiscono all'autorità procedente le seguenti prescrizioni: l'eventuale riconoscimento dell'area edificabile di cui al punto B8 è subordinata a specifico studio geologico, al riguardo: *“ai sensi del punto 1.3 della PARTE I della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011, secondo quanto indicato negli allegati 2 – PARTE II, 3 e 4, devono essere svolti appositi studi di dettaglio. Il professionista effettua il declassamento con piena ed esplicita assunzione di responsabilità mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della DGR suddetta. Si ricorda altresì che nel caso di alcune tipologie di ripermetrazioni la DGR prevede che la proposta di modifica, corredata della documentazione di approfondimento, sia sottoposta all'esame della competente struttura regionale. Si chiede al Comune di effettuare le dovute verifiche procedurali secondo i disposti della citata DGR che ha meglio puntualizzato e ridefinito le «responsabilità che derivano dall'utilizzo delle aree svincolate dalle perimetrazioni, evidenziando la rilevanza della gestione del rischio residuo e*



*la necessità del mantenimento nel tempo delle condizioni assunte a base della proposta di ripermetrazione ... omississ .... al fine di rendere più consapevoli i Comuni nelle valutazioni su uno sviluppo urbanistico e socio-economico del territorio compatibile con le caratteristiche del territorio stesso»;*

Rispetto invece alle indicazioni fornite da ARPA (pg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) con l'auspicio che le stesse confluiscano nella variante, sempre per i principi di adeguatezza e proporzionalità del procedimento, le autorità sottoscritte si impegnano a far sì che all'atto dell'avvio del procedimento per la revisione del Documento di Piano previsto per il 2017 (scadenza quinquennale di cui all'art. 8 della L. R. 11 marzo 2005 n. 12), vi sia un procedimento metodologico che tenga presente quanto ben evidenziato ed argomentata da ARPA nel parere in trattazione.

Autorità competente per la VAS


**Geom. Stefano Pievani**



---

Autorità procedente per la VAS

**Geom. Camillo Bertocchi**



---

